

## I RISCHI DI UNA REGOLAMENTAZIONE DEL FENOMENO “FAKE NEWS”. ALCUNI ESEMPI EUROPEI

Vincenzo Russo<sup>1</sup>

### 1. *Fake news*: la falsità dell'informazione nell'epoca della post-verità

La manipolazione dell'informazione per il raggiungimento degli scopi più disparati non costituisce di certo un fenomeno sociale di recente configurazione. Anche in passato infatti – come ricorda lo studioso Robert Darnton in un suo intervento pubblicato *online* dall'emblematico titolo “*The true history of fake news*”<sup>2</sup> – era facile imbattersi nella divulgazione di notizie per nulla vere. Al riguardo è possibile ricordare, ad esempio, le cc. dd. *pasquinade*: manifesti satirici che venivano apposti, solitamente durante la notte, al collo di alcune statue situate in luoghi ben in vista della città di Roma antica, in modo che poi al mattino seguente potessero essere visti e letti da chiunque, prima di essere rimossi dal potere costituito. E della stessa specie erano anche i cc. dd. *canard*, diffusi a Parigi a partire dal XV secolo, nonché molti scritti della stampa anglosassone del ‘700 periodo nel quale – sempre secondo Darnton – il fenomeno della manipolazione dell'informazione raggiunse picchi elevatissimi.

Difficile dimenticare, peraltro, la manipolazione dell'informazione avvenuta nei secoli successivi e, in particolar modo, con l'avvento dei totalitarismi che, non a caso, riponevano grande attenzione nella propaganda.

Eppure, negli ultimi tempi, tale fenomeno pare rivendicare un ruolo sempre più importante nel dibattito socio-politico mondiale, tanto da essere etichettato universalmente con un nome ben preciso: vale a dire con l'espressione *fake news*.

La necessità di coniare un termine *ad hoc* nasce probabilmente dall'esigenza di indicare con esso – non la generalità della manipolazione dell'informazione, quanto piuttosto – la precipua divulgazione di notizie false mediante la rete .

Il fenomeno delle *fake news* allora si contraddistinguerebbe dalla comune divulgazione di falsità (che come detto costituisce una costante storica) per le modalità di diffusione della menzogna (*id est*, le nuove tecnologie dell'informazione telematica) ed assume particolare

---

<sup>1</sup> Ph. D. Avvocato del Foro di Lecce. Dopo la maturità classica, ha conseguito, con lode, la laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Università del Salento, quindi il dottorato di ricerca in Filosofia del diritto e bioetica giuridica, presso l'Università degli Studi di Genova. Ha svolto la pratica forense a Lecce, presso lo studio del Prof. Avv. Pier Luigi Portaluri, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università del Salento. Ha frequentato numerosi corsi di formazione e di specializzazione. E' autore di pubblicazioni scientifiche.

<sup>2</sup> <https://www.nybooks.com/daily/2017/02/13/the-true-history-of-fake-news/>

rilevanza nell'epoca che stiamo vivendo, qualificata pacificamente come l'epoca della "post-verità". La locuzione *post-truth* – che nel 2016 è stata indicata dall' *Oxford Dictionary* come "parola dell'anno" – indica un'epoca nella quale l'opinione pubblica è più influenzata dalle emozioni che non dalla verità dei fatti o, in altre parole, "indica la circostanza in cui i fatti obiettivi sono meno influenti sull'opinione pubblica rispetto agli appelli emotivi e alle convinzioni personali" (Oxford Dictionary; 2016) . Tale epoca ha avuto modo di divenire realtà proprio grazie alla rete che ha stravolto i modi di comunicare, eliminando i monopoli della verità dell'informazione, accrescendo l'emozionalità delle notizie e polarizzando l'informazione (nel senso che ognuno su internet è portato a ricercare, a leggere e a condividere esclusivamente contenuti vicini ai propri ideali e interessi) .

Le *fake news* di "nuova generazione", dunque, sono un fenomeno nuovo sotto il profilo strutturale e funzionale, nonché nuovo è anche il contesto temporale e sociale in cui le stesse hanno luogo.

Sotto il profilo strutturale, infatti, esse presentano caratteristiche comuni ricorrenti. Ed invero, le *fake news* presenti in rete (e, prevalentemente, quelle presenti sui *social network*), sono caratterizzate da titoli clamorosi, toni allarmistici, grafiche e *font* appariscenti, richieste esplicite di condivisione. Esse, inoltre, costituiscono un particolare tipo di contenuto *web* la cui funzione pare essere esclusivamente quella di collezionare *click*, in genere per motivi di natura economica e commerciale: è questo il fenomeno del c.d. *clickbaiting*, il quale funziona facendo leva proprio sul carattere emozionale della notizia a discapito della verità fattuale (dunque, sul presupposto – precedentemente analizzato – che caratterizza l'epoca della post-verità).

I descritti caratteri che tipizzano le *fake news*, d'altra parte, consentirebbero, almeno in astratto, di rendere quest'ultime facilmente riconoscibili e dunque di evitarle. Sennonché la maggioranza degli internauti sembra invece non essere in grado di distinguere una notizia vera da una c.d. bufala, e a cadere vittima di questo fenomeno sembrano essere prevalentemente gli adulti. Questo infatti è quello che emerge da una ricerca condotta dal portale *skuola.net* per conto della Polizia di Stato italiana, su un campione di circa 3.500 utenti, in occasione dell'iniziativa "Una Vita da Social", campagna educativa itinerante sui temi dei *social network* e del *cyber* bullismo, giunta nel 2018 alla sua quinta edizione in Italia. L'indagine ha permesso di isolare gli utenti in due grandi gruppi principali: *under 25* e *over 25*: di questi, il 93% dei ragazzi tra gli 11 e 25 anni, ha dichiarato di saper distinguere tra una *fake news* ed una notizia vera, mentre tra gli *over 25* il 34% ha ammesso di non saper effettuare la detta distinzione. E la quota sale addirittura al 55% se il campione di riferimento diviene quello

degli *over 30*. Orbene, premettendo che il dichiarare di saper riconoscere una *fake news* non implica *ex se* che in concreto poi lo si sappia effettivamente fare, questi dati sono piuttosto imbarazzanti, poiché dimostrano comunque una (già candidamente dichiarata) scarsa capacità critica degli internauti ed una estrema superficialità degli stessi che – come ricorda la citata ricerca di *skuola.net* – non si preoccupano di approfondire e verificare la notizia, limitandosi meramente a condividerla.

Ecco che, allora, i divulgatori di *fake news* trovano terreno fertile, agendo nella consapevolezza che la loro informazione manipolata si diffonde rapidamente, divenendo – come si suol dire nel gergo della rete – virale.

Sebbene, come visto, le *fake news* abbiano caratteristiche strutturali simili, ad un'analisi più attenta si può meglio notare però che, sotto il medesimo nome (*fake news*, appunto) si celano categorie diverse di notizie false. Una prima distinzione, allora, potrebbe attenersi a separare le notizie (false) di mero *gossip*, dalle notizie (false) tese invece a provocare un determinato allarme sociale o a ledere l'onore e la reputazione di taluno. Alcuni studiosi<sup>3</sup>, peraltro, hanno specificato ancora meglio la differenza tra *fake news*, procedendo ad effettuare una vera e propria tassonomia. Segnatamente, è stata individuata una prima categoria nella quale andrebbero ricomprese le *fake news* di tipo politico, vale a dire “*falsità costruite ad arte da gruppi di potere, talvolta dagli stessi governi stranieri (specialmente di Stati la cui tenuta democratica pare vacillare)*”; una seconda categoria verrebbe invece a ricomprendere “*le notizie false o di dubbia autenticità che circolano in rete suffragate dalla condivisione tra utenti*” (per esempio, la condivisione su Facebook di post sulla pericolosità dei vaccini, i quali sarebbero immessi sul mercato per il solo vantaggio economico della case farmaceutiche); una terza categoria, infine, includerebbe tutte “*le notizie false che ledono interessi individuali o collettivi*” (si pensi, per esempio, a quelle orientate all'*hate speech*).

Questa operazione tassonomica, anche se non esaustiva, appare certamente interessante nella misura in cui esplicita, da una parte la pluralità di scopi che possono porsi i divulgatori di *fake news* e, dall'altra parte la necessità di adottare strategie differenti per arginare un fenomeno tanto pericoloso quanto complesso nella sua effettiva configurazione.

Nella viralità delle *fake news*, infatti, si celano scopi e funzioni:

- di natura economica (come per esempio quello di dirottare su un determinato sito internet o blog un gran flusso di utenti che, cliccando sui banner pubblicitari, garantiranno un ritorno economico al proprietario del sito/blog);

---

<sup>3</sup> Bassini M., Vigevani G. E., *Primi appunti su fake news e dintorni. Fake News: an Introduction to the Italian Debate, online*, in <http://www.astrid-online.it/>

- di natura politica (quello cioè di condizionare la campagna elettorale, ovvero quello di controllare l'opinione pubblica e di “distrarla” da determinati temi, ovvero quello di impedire che l'opinione pubblica venga influenzata da orientamenti politici diversi da quello dominante, etc.);
- di natura scientifica (alcuni studiosi, per esempio, utilizzano le fake news proprio per studiare il fenomeno, provocando cioè determinate reazioni negli utenti valutandone poi gli effetti);
- di natura ideologica (instillare cioè nell'opinione pubblica determinate ideologie e comportamenti, generalmente sulla spinta emozionale dettata dall'odio razziale, dall'omofobia, dall'eterofobia, etc.).

Ora, per quanto le *fake news* rappresentino un fenomeno globale, la loro complessità e la loro pluralità di scopi fa sì che ad esse ci si appresti con sensibilità differente. Ciò si può notare anche dalle strategie di lotta intraprese nei vari Paesi, alcuni dei quali più interessati a contrastare il fenomeno della manipolazione dell'informazione in politica (è il caso della Francia), altri ad arginare in primo luogo il triste fenomeno dell'*hate speech* (è il caso della Germania), altri ancora a predisporre misure in grado di sensibilizzare utenti e gestori di piattaforme a comportamenti più responsabili (è, infine, il caso dell'Italia).

L'intervento normativo del legislatore, però, quale che esso sia, nasconde dei rischi, poiché potrebbe tradursi in un'aggressione verso diritti costituzionalmente garantiti, ovvero pure, più in generale, in un'ingerenza della politica verso altri sottosistemi sociali.

Nel prosieguo, dunque, cercheremo di analizzare gli approcci regolamentativi del fenomeno *fake news* dalla prospettiva di tre Paesi europei (Francia, Germania e Italia), cercando di capire i rischi che comporta ognuno di essi.

## 2. La regolamentazione delle *fake news* in Francia

Il 3 gennaio 2018, il presidente francese Macron ha pubblicamente annunciato l'intenzione del governo transalpino di dotarsi, a breve, di una legge contro le *fake news*.

La notizia è stata data con particolare enfasi, quasi a sottolineare una forte determinazione politica di risolvere, in maniera radicale, il fenomeno delle “*fausses nouvelles*”, considerato dall'Eliseo una minaccia per il sistema democratico. Così infatti si esprimeva sul punto Macron: “*Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles*”<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Online, <http://www.lemonde.it/>

Il problema, secondo il governo francese, andrebbe affrontato a partire da una regolamentazione delle piattaforme (e, in particolare, dei media sotto l'influenza di uno Stato straniero), a cui andrebbero imposti in primo luogo degli stringenti obblighi di trasparenza e cooperazione: *“Les plates-formes se verront imposer des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus”*<sup>5</sup>.

La particolare sensibilità del presidente francese verso questo fenomeno è certamente dovuta agli effetti che quest'ultimo può ingenerare sul piano politico e, soprattutto, elettorale. E' nota alle cronache, infatti, la forte critica di Macron ad alcuni media russi, colpevoli secondo lui di aver fatto disinformazione sul suo conto attraverso i propri canali e siti internet, tentando così di interferire sulle ultime elezioni presidenziali francesi.

E così, il 6 giugno 2018, il Parlamento francese ha iniziato a lavorare su una proposta di legge depositata dal partito politico *“République en marche”*, denominata *“Legge sulla fiducia e l'affidabilità dell'informazione”*, che dovrebbe articolarsi in tre direttive d'intervento: il monitoraggio dei social network e dei media sotto l'influenza di uno stato straniero; una procedura provvisoria per bloccare rapidamente le notizie false; l'istituzione di un obbligo di cooperazione per le piattaforme Web. La proposta prevedrebbe anche la possibilità per i cittadini francesi di denunciare immediatamente la *fake news* attivando di conseguenza determinati meccanismi sanzionatori.

L'applicazione della nuova stringente normativa sarebbe poi limitata soltanto al periodo delle campagne elettorali presidenziali e legislative.

In attesa di leggere e commentare il testo definitivo che sarà promulgato dal Parlamento francese, è possibile fin d'ora fare delle osservazioni già solo sull'idea di Macron e sulle intenzioni del citato disegno di legge.

In primo luogo, non va sottaciuta la reazione dell'opinione pubblica francese e, su tutti, di giornalisti, filosofi e sociologi, che leggono nell'emananda legge un'aggressione della politica ai danni della libertà di espressione. Così infatti si è espressa la filosofa francese Chantal Delsol, intervistata sulla questione: *“Evidemment, on rêverait d'une loi qui empêcherait le mensonge! Je pense que c'est impossible, parce que cela induirait un Etat policier. Je préfère la liberté avec ses inconvénients”*<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *ibidem*

<sup>6</sup> Intervista pubblicata sul sito [www.atlantico.fr](http://www.atlantico.fr) nell'articolo del 8.6.2018 nell'articolo intitolato *“L'ère de la post-vérité, vraiment ? Pourquoi l'obsession des gouvernements et autres groupes Bidellberg pour les Fake news est surtout le symptôme de la panique politique qui les envahit”*

Si ripropone quindi il problema giuridico e filosofico sull'equilibrio tra libertà di espressione e verità, nel senso che appare quanto mai difficile limitare la prima in funzione della seconda, soprattutto perché, nell'epoca della post-verità, come ricorda François-Bernard Huyghe<sup>7</sup>, “*on pourrait aussi se demander ce qu'on appelle la vérité, évidemment*”<sup>8</sup>. A ciò si aggiunga che la norma, allo stato, non prevede una definizione chiara di notizia falsa, limitandosi a dire che tale è “*Qualsiasi contestazione o imputazione di un fatto, privo di elementi verificabili tali da renderlo plausibile*”.

Molti ancora, in realtà, sono gli interrogativi che gli intellettuali francesi - da Chantal Delsol a Jocelyn Benoist, da Pierre-Henri Tavoillot a Frédéric Lordon - si pongono in queste ore:

*“qui peut imposer la vérité, à quel titre et comment ? Et quelle vérité ? Tous les moyens sont-ils bons pour imposer la vérité ? La morale et la loi ont-ils un poids et une légitimité pour lutter contre les fake news ? Faut-il criminaliser tout ce qui est faux, tous les mensonges ? Et jusqu'où prendre des mesures pour lutter contre elles, peut-il en venir, paradoxalement, à leur donner une attractivité ?”*<sup>9</sup>.

Sono tutte questioni di non facile soluzione e che, evidentemente, non possono essere risolte unicamente mediante un approccio giuridico, bensì multidisciplinare, un approccio cioè che consideri il fenomeno nella sua complessità, anche quindi filosofica e sociale.

In secondo luogo, fa specie che la Francia senta la necessità di munirsi di una legge *ad hoc* per le *fake news* quando una normativa che disciplini il diritto di cronaca vi è già: si tratta della *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse*, che prevede sanzioni anche penali per i trasgressori. In particolare, l'art. 27 della legge citata disciplina espressamente il fenomeno delle *nouvelles fausses*, prevedendo che:

*“La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros. Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation”*<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> François-Bernard Huyghe è directeur de recherche all'IRIS, specializzato in comunicazione, cyberstrategia e intelligenza economica, responsabile dell'Observatoire Géostratégique de l'Information.

<sup>8</sup> Cfr. “*L'ère de la post-vérité, vraiment ? Pourquoi l'obsession des gouvernements et autres groupes Bidelberg pour les Fake news est surtout le symptôme de la panique politique qui les envahit*”, cit.

<sup>9</sup> Cfr. MOSNA-SAVOYE G., *Comment lutter contre les fake news?*, online, <https://www.franceculture.fr/>, 15.2.2018.

<sup>10</sup> Il testo integrale della *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse* è reperibile online, sul sito <https://www.legifrance.gouv.fr/>

Dal 2004, inoltre, esiste in Francia una legge sulla “*Confiance dans l'économie numérique*” che istituisce procedimenti sommari attraverso cui il giudice può ordinare ai siti web di eliminare i danni dagli stessi causati dalla pubblicazione di un determinato contenuto informativo, se contenente appunto informazioni non veritiere.

A fronte di ciò, è veramente necessario un ulteriore intervento legislativo? La risposta non sta a noi, bensì al Parlamento francese. Ad ogni modo, forti perplessità lascia l'atteggiamento del governo francese di voler entrare in maniera così dura sulla problematica, rafforzando ulteriormente un apparato giuridico già - come visto - dotato di una normativa organica e ben strutturata. Il rischio che la proposta di legge francese sia una risposta forse spropositata e non adeguata al problema è alto, con la conseguenza che la libertà di espressione sia eccessivamente sacrificata per mano del potere politico sull'altare di una verità dell'informazione dai confini decisamente labili.

### **3. La regolamentazione delle *fake news* in Germania.**

A differenza della Francia, la Germania si è già munita di una legge orientata a disciplinare il fenomeno delle *fake news*. Il 1° ottobre 2017 è entrata infatti in vigore la *Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG*<sup>11</sup>, norma finalizzata al “miglioramento dell'applicazione della legge sulle reti sociali”<sup>12</sup>.

Si tratta di una legge strutturata in tre articoli che in sostanza prevedono tre principali obblighi a carico del fornitore di servizi nelle reti sociali, con la previsione di determinate sanzioni per i trasgressori. Detti obblighi sono relativi a:

- 1) l'elaborazione di una relazione semestrale sul trattamento dei reclami concernenti i contenuti informativi illegali;
- 2) la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo predefinito;
- 3) l'individuazione del soggetto ricevente servizi in Germania.

Le motivazioni che hanno animato il Parlamento tedesco sono diverse da quelle che muovono l'organo deliberativo francese. Ed invero, se la proposta di legge avanzata dal partito di Macron è - come visto - volta a reprimere distorsioni informative nei periodi di campagna elettorale, la normativa tedesca invece intende affrontare il fenomeno delle *fake news* dal punto di vista del contenimento degli episodi di *hate speech*.

Tutti i portali con oltre due milioni di utenti - dunque con una notevole cassa di risonanza mediatica - sono obbligati ad effettuare un attento controllo sui contenuti in essi

<sup>11</sup> Il testo integrale della legge tedesca è reperibile *online*, sul sito <https://www.bgbl.de/>

<sup>12</sup> L'art. 1 della legge è infatti così rubricato: “*Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*”.

pubblicati e ad intervenire tempestivamente censurando gli stessi in un arco di tempo molto limitato.

La normativa, sul punto, fa una differenza tra contenuti illegali - i quali devono essere rimossi entro ventiquattro ore - e contenuti che, sebbene non siano contrari alla legge, siano comunque volti a fomentare discorsi d'odio - i quali dovranno essere rimossi entro una settimana.

Al fine di assicurare il rispetto di queste regole da parte delle piattaforme, la legge ha previsto l'applicazione di sanzioni economiche elevatissime, a partire da cinque milioni di euro per arrivare, nei casi più gravi, fino addirittura a cinquanta milioni di euro.

L'approccio tedesco, sicuramente il più severo al mondo in termini di sanzioni, appare ad ogni modo più ragionevole di quello francese. Apprezzabile, infatti, appare lo sforzo compiuto in termini di trasparenza con la previsione concernente l'obbligo per le piattaforme interessate di nominare un responsabile per le segnalazioni relative alle violazioni in questione, nonché l'obbligo di predisporre - in determinati casi - una relazione illustrativa delle modalità di intervento rispetto alle stesse, da inviare al Ministero della Giustizia.

Senonché alcuni rilievi critici possono essere avanzati anche verso questa normativa.

L'opposizione politica tedesca si è infatti fortemente opposta all'approvazione del testo ritenendo, da una parte, in tal modo si possa ingenerare una sorta di "polizia delle opinioni" e, dall'altra parte, che un controllo sui contenuti informativi andrebbe fatto non dalle compagnie private quanto invece dalla magistratura. E' stata peraltro palesata anche la possibilità che, nel timore di sanzioni economiche così elevate, i gestori delle piattaforme impediscano in maniera eccessivamente rigorosa la pubblicazione di contenuti, operando di fatto una censura inaccettabile quanto inopportuna. Senza contare peraltro che la legge, rivolgendosi a piattaforme con un numero di iscritti superiore a due milioni, affida di fatto ai soli colossi (Facebook e Twitter su tutti) il potere di decidere in via preventiva cosa sia "evidentemente illegale" e cosa no.

Una critica peculiare ed ampiamente condivisibile sul testo di legge in questione, giunge dalla Fondazione Amadeu-Antonio, una delle principali organizzazioni non governative indipendenti della Germania, per la quale "*Besides combatting hate speech as a symptom, efforts by the state and the network operators should be focusing more intensively on addressing the causes of hate on the net in their holistic social context. This includes both strengthening a digital civil society and investing in digital education and online street-work, plus anchoring contents for digital democratic education in schools and adult educational institutions*"<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cft. "Amadeu Antonio Foundation reiterates criticism of NetzDG", online, <https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/>

Ed invero, la battaglia alle *fake news* - siano esse rivolte alla distorsione informativa a carattere politico, o viceversa tese a diffondere l'odio - sarebbe auspicabile condurla mediante un discorso globale che si concentri anche su aspetti prettamente sociologici prima che meramente sanzionatori, come quelli appunto che attengono al comprendere le cause che portano alla diffusione delle *fake news*. Ed un simile discorso non può essere intrapreso senza il coinvolgimento di diversi attori sociali, tra cui naturalmente le istituzioni scolastiche, per la diffusione di una cultura improntata all'etica ed all'educazione digitale.

#### **4. La regolamentazione delle *fake news* in Italia.**

L'Italia si è ufficialmente mossa verso la creazione di una disciplina *ad hoc* dell'informazione *online* all'inizio del 2017, con la presentazione in parlamento del c.d. DDL Gambaro, recante “*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*”.

Il DDL prende di mira soprattutto *blog* e *forum*, non invece le testate giornalistiche classiche. In sintesi, il disegno di legge prevede di sanzionare con un'ammenda fino a cinque mila euro chi pubblica o diffonde “*notizie false, esagerate o tendenziose attraverso social media o siti, che non siano espressione di giornalismo online*”, con la previsione anche della reclusione per un periodo non inferiore a dodici mesi, quale sanzione ulteriore, qualora il *fake* sia finalizzato a “*destare pubblico allarme*”, o a “*recare nocimento agli interessi pubblici*”. Chi, invece, si rende “*responsabile di campagne d'odio contro individui*” o “*volte a minare il processo democratico*” sarà punito con la reclusione non inferiore a due anni e l'ammenda fino a 10mila euro. E' inoltre previsto dal disegno che l'apertura di un *blog* o di un sito privato o di un *forum* sia preceduta dalla comunicazione via pec delle generalità del responsabile alla sezione per la stampa del Tribunale. Un regime di ancora più stringente responsabilità è poi previsto per le piattaforme web che gestiscono social network le quali - sempre secondo le previsioni del progetto di legge - hanno l'obbligo (sanzionato con un'ammenda di cinque mila euro) di monitorare in maniera costante i commenti degli utenti e di intervenire mediante la rimozione di contenuti falsi, esagerati o tendenziosi.

Il DDL Gambaro annovera infine anche disposizioni con finalità educative, stabilendo la previsione di obiettivi formativi da perseguire nelle scuole, con finalità di “*l'alfabetizzazione mediatica*” ed “*uso critico dei media online*”<sup>14</sup>.

L'esame parlamentare del testo del citato disegno di legge non è ancora iniziato. Ciò anche perché alla sua presentazione sono seguite pesanti critiche circa l'eccessiva severità

---

<sup>14</sup> Il testo del DDL Gambaro può essere letto *online* sul sito <http://www.senato.it/home>

della norma, ritenuta da più parti inadeguata, fuori luogo, meramente censurante, un attacco alla libertà di espressione se non proprio una legge assolutamente liberticida<sup>15</sup>.

Ed effettivamente, il testo del DDL in questione lascia piuttosto perplessi poiché, a fronte di una volontà di intervenire in maniera decisa per arginare fenomeni ormai universalmente avvertiti come pericolosi, si contrappone una metodologia assolutamente repressiva che mal si concilia con la dichiarata esigenza di tutelare la libertà di espressione, apparendo semmai fortemente limitativa di quest'ultima.

Nelle more di adottare una normativa *ad hoc*, però, l'Italia non è rimasta inerte, ma si è mossa con altri interventi interessanti, come il c.d. “decalogo contro le bufale”.

Nato da un accordo tra la Camera dei Deputati e il Miur ed identificato nel linguaggio digitale con l'*hashtag* “#bastabufale”, il decalogo si pone come una delle azioni di un più grande progetto educativo rivolto ad oltre quattro milioni di studenti, ed è stato ufficialmente presentato dalle allora ministre Boldrini e Fedeli, in data 31 ottobre 2017, che lo hanno descritto come una “scatola di attrezzi” per difendersi dal fenomeno delle *fake news*. In particolare il catalogo indica otto semplici regole da seguire durante la navigazione online al fine di scongiurare il rischio di incappare nella trappola delle c.d. bufale:

- 1) condividi solo notizie che hai verificato;
- 2) usa gli strumenti di internet per verificare le notizie;
- 3) chiedi le fonti e le prove;
- 4) chiedi aiuto ad una persona esperta o a un ente davvero competente;
- 5) ricorda che anche internet e i social network sono manipolabili;
- 6) riconosci i vari tipi e gli stili delle notizie false;
- 7) hai un potere enorme: usalo bene (con riferimento al fatto che i nostri click, like e condivisioni diventano denaro per i fabbricanti di notizie false);
- 8) dai il buon esempio: non lamentarti del buio, ma accendi una luce (suggerendo cioè un invito ad aprire pagine volte a smascherare le notizie false).

Il progetto educativo, nel quale il citato decalogo si inserisce, annovera tra i propri partner anche la Rai, la Federazione degli editori (Fieg), Confindustria, nonché *Facebook* e *Google*.

Proprio questo aspetto, unitamente ad una metodologia innovativa, fanno di esso un'azione particolarmente interessante nella lotta al fenomeno delle *fake news*. Ed invero, a

---

<sup>15</sup> In questi termini si è espresso in un Tweet il prof. Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute. Questa, in particolare, la sua opinione: “Il ddl #Gambaro è la peggiore idiozia liberticida mai concepita da “mente” umana. Persino troppo per pensare sia fatto in buona fede” (in *Ddl contro le fake news, è l'ora delle critiche. Saetta: “Un attacco alla libertà di espressione”*, online, <https://www.repubblica.it/>, 16.2.2017)

differenza del DDL Gambaro e degli altri tentativi legislativi europei in materia, il progetto del Miur non adotta la logica dell'imposizione normativa e delle sanzioni, mirando piuttosto a curare alla radice il problema: l'idea, infatti, è quella di coinvolgere tutte le parti sociali interessate dal fenomeno da combattere ed intavolare una strategia comune, all'insegna della collaborazione, utilizzando proprio la comunicazione - e dunque la libertà di espressione - per aumentare gli spazi di garanzia di tale diritto senza ricorrere alla censura.

Si tratta, in sostanza, di un programma di educazione civica digitale, rivolto soprattutto ai giovani i quali però non sono soltanto i destinatari del progetto: ad essi infatti si chiede di collaborare attivamente, informandosi ed informando il mondo della rete correttamente.

Il rischio di un intervento simile potrebbe essere quello di inserire gli internauti in una sorta di “programma disciplinare” portato avanti dallo Stato: ciò deve essere naturalmente scongiurato, facendo sì invece che tale intervento si traduca in una ampliamento delle opportunità di conoscenza per gli utenti i quali poi potranno utilizzare il sapere proprio per difendere i propri diritti, tra cui quello di informarsi ed essere informati correttamente.

Il “decalogo contro le bufale” non rappresenta però l'unica misura adottata in Italia. Ad esso, infatti, si affianca un altro strumento, attivo in Italia dal 18 gennaio 2018 per iniziativa questa volta del Ministero dell'Interno: si tratta del c.d. *red button*, un servizio *online* offerto dalla Polizia postale sul sito *commissariatodips.it* attraverso il quale l'utente ha la possibilità di segnalare contenuti che sembrano *fake news*. Successivamente, “a seconda dell'esito delle verifiche sulla segnalazione, la Polizia contatterà il gestore della piattaforma online per l'eventuale oscuramento del contenuto, smentendo ufficialmente la notizia o il contenuto verificati come 'fake' tramite il sito web e i canali social istituzionali, e inviando gli atti all'autorità giudiziaria nel caso emergano aspetti di rilevanza penale”<sup>16</sup>.

Tale misura non convince. Essa infatti rischia di generare una vera e propria censura dei contenuti informativi, operata dalla polizia su semplice segnalazione dei cittadini e senza le garanzie giuridiche del processo. Resta comunque, come unica nota positiva, il coinvolgimento proprio dei cittadini a cui spetterebbe il potere di azionare il *red button* e dunque di operare una preliminare verifica della veridicità del contenuto informativo diffuso *online*.

In conclusione, appare possibile affermare che, nonostante ad oggi manchi in Italia una normativa specifica relativa al fenomeno della diffusione di notizie false in rete, il

---

<sup>16</sup> Cfr. Progetto Red Button contro le fake news, online, <http://www.interno.gov.it/it>

descritto programma di interventi sperimentato sembra essere un'ottima strada per tentare di arginare il fenomeno *fake news*: una strada cioè non prettamente giuridica, bensì appunto multidisciplinare e volta alla cooperazione tra più attori sociali, all'insegna dell'etica e dell'educazione digitale.

Ed è questo, probabilmente, l'esempio da seguire ovunque per la tutela della libertà di espressione, evitando atteggiamenti legislativi che, al di là dei propositi di facciata, nella sostanza palesano il forte rischio di essere inconciliabili con il diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero in ogni forma.

### **5. Le *fake news* italiane del 2017: analisi empirica di un fenomeno dalle forti implicazioni sociali e giuridiche**

Il 2017 è stato un anno nel quale in Italia si è registrato un altissimo numero di *fake news*. Un'analisi di tale fenomeno in tale lasso temporale, allora, è certamente interessante al fine di capire quali sono le cause, le conseguenze e le implicazioni giuridico-sociali che da esso ne derivano, nonché i possibili rischi per la libertà di espressione.

Prima però di andare al cuore dell'analisi, appaiono necessarie alcune precisazioni di carattere metodologico. E dunque:

- i) in primo luogo, l'analisi prende a riferimento oltre quattrocento *fake news* individuate come tali dal sito internet *bufale.net*, nato proprio allo scopo di soccorrere l'internauta caduto o che potrebbe cadere nel tranello della notizia falsa. Si tratta, più precisamente, dell'analisi non di tutte le *fake news* del 2017, bensì soltanto delle notizie che *bufale.net* ha raccolto nel proprio archivio *online*, perché ritenute le più virali e, dunque, le più bisognose di essere fortemente smentite. Già questo è un dato degno di nota: oltre quattrocento *fake news* virali in un anno, sono oltre una al giorno: un numero altissimo, soprattutto se ad esse si aggiunge il numero (indeterminato ed indeterminabile) di notizie false di minore rilevanza, comunque presenti nel circuito della comunicazione *online*;
- ii) in secondo luogo, va poi precisato che l'indagine si sostanzia in un'analisi dei testi condotta attraverso il *software T-Lab*, ossia un programma costituito da un insieme di strumenti linguistici, statistici e grafici, ideato proprio per l'analisi dei contenuti e del *text mining*. Caricato il testo di analizzare sul *software*, quest'ultimo effettua automaticamente un'analisi estraendo *pattern* costituiti da parole e temi significativi. Si tratta, di un *software* molto diffuso in ambito accademico, utilizzato in oltre quaranta paesi nel mondo ed apprezzato per le funzionalità e la qualità dello stesso<sup>17</sup>;

---

<sup>17</sup> E' possibile apprendere ulteriori notizie sul *software T-Lab* sul sito internet dell'azienda produttrice <https://www.tlab.it/>

iii) i testi analizzati mediante l'utilizzo del *software T-Lab*, infine, sono i titoli delle oltre quattrocento *fake news* selezionate sul sito *bufale.net*, a cui sono state aggiunte delle variabili, ossia dei termini che, per ognuna di esse, ne indicano sommariamente l'oggetto e la sensazione che la notizia avrebbe generato (o potrebbe generare) nel lettore, per es.: alla *fake news* dal titolo “*Boldrini: «Se qualche migrante stupra non lo si può condannare perché lui non conosce le nostre leggi»*”, sono stati aggiunti termini quali “politica”, “xenofobia” e “indignazione”, ciò partendo dall'interpretazione dei commenti degli internauti che è possibile leggere su alcuni dei principali *social network* quali *Facebook* e *Twitter*.

Orbene, l'elaborazione dei testi condotta con il succitato *software* ha generato, mediante l'incrocio delle varie parole ed il loro successivo riordino in un binomio c.d. *predecessors/successors*, una serie di grafici che ora si passerà a commentare. Il primo e più rilevante di questi – poiché è quello che pone al centro il termine risultato come il maggiormente presente nelle sensazioni provocate dalle oltre quattrocento *fake news* selezionate – è quello riportato nella seguente figura 1:



La figura 1 mostra al centro il termine “indignazione”, contraddistinto dal colore rosso. A tale termine vengono poi ricollegate, per mezzo di frecce colorate gialle o blu, determinate altre parole risultate comunque rilevanti nell'elaborazione dei testi. Di queste parole, quelle collegate al termine centrale mediante frecce di colore blu, sono definite dal *software* come i suoi *predecessors* mentre, quelle collegate per il tramite di frecce di colore giallo, sono indicate dal *software* come i suoi *successors*. In altre parole, il grafico indica i lemmi xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione come termini “predecessori” del termine “indignazione”, mentre i termini antieuropeismo, vergogna e salute, come termini “successori” rispetto al termine “indignazione”. Vi sono poi alcuni termini indicati con una doppia freccia, sia blu sia gialla: sono questi i lemmi politica e sicurezza che, nell'analisi testuale, sono risultati sia come predecessori sia come successori del termine indignazione.

La differenza di carattere dei vari termini, ancora, evidenzia il grado di frequenza con cui gli stessi sono apparsi durante l'analisi testuale, mentre il differente grado di spessore delle frecce rappresenta l'ordine di importanza degli stessi nelle categorie di *predecessors* e di *successors*.

Il software *T-Lab* (particolarmente indicato per analisi di contenuto, *sentiment analysis*, analisi semantica, analisi tematica, *text mining*, *perceptual mapping*, analisi del discorso, *network text analysis*, *document clustering*, *text summarization*)<sup>18</sup> ha fornito dunque una mappa di “co-occorrenze” in cui vengono combinati tra loro, tramite un algoritmo, termini ricorrenti nei testi sottoposti ad elaborazione dei quali, il termine centrale è visto come una implicazione o, in un certo senso (per quanto diremo), una conseguenza dei termini indicati come suoi *predecessors*, nonché come una implicazione o - se vogliamo - una causa dei termini indicati come suoi *successors*. Ciò è possibile affermarlo in quanto tutti i testi analizzati, nei quali era presente uno dei termini poi indicati in mappa come “*predecessors*” del termine centrale, contenevano anche quest'ultimo e, viceversa, quest'ultimo compariva in tutti i testi analizzati in cui erano presenti quei termini poi indicati in mappa come suoi “*successors*”: in altre parole, è come se il termine centrale fosse suggerito da tutti i suoi “predecessors” e suggerisse a sua volta tutti i suoi “successors”.

Nel caso di cui alla figura 1, dunque, avremo che la variabile “indignazione” è “co-occorrente” dei termini xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione, poiché in tutti i testi caratterizzati dalla presenza di questi ultimi compariva anche il primo. A voler dare un'interpretazione semantica del grafico di figura 1 si potrebbe anche dire allora che tale “co-occorrenza” suggerisce che il sentimento di indignazione sia determinato da notizie false orientate a produrre nel lettore xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione. E si potrebbe parimenti dire, ancora, che - nell'ambito del problema *fake news* - l'indignazione è un sentimento che si insinua nel tessuto sociale quale conseguenza della diffusione di notizie false aventi quale loro oggetto e/o scopo principale xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione. Parallelamente, all'indignazione così generata seguiranno delle precipue conseguenze emozionali, quali appunto un sentimento di antieuropeismo, di vergogna (come meglio vedremo in seguito, per la propria classe politica e le proprie istituzioni) di preoccupazione per la salute.

Particolare importanza rivestono poi i termini “politica” e “sicurezza” che, come detto, appaiono nel grafico di figura 1 sia come cause sia come effetto dell'indignazione. Questo dato può essere letto, ad avviso di chi scrive, nel modo seguente: *fake news* riguardanti la politica generano nel lettore una forte indignazione, come peraltro dimostra una freccia

<sup>18</sup> *cf.* il sito ufficiale <https://www.tlab.it/>


blu molto spessa che collega i due termini; parimenti, l'indignazione del lettore si riversa sulla politica, divenendo vero e proprio sdegno verso la classe dei politici; analogo discorso può essere fatto con riferimento alla parola "sicurezza", per la quale può essere detto che *fake news* aventi ad oggetto temi quali il terrorismo, i furti, le rapine, etc., provocano l'indignazione del lettore e tale indignazione, a sua volta, accresce nell'opinione pubblica un sentimento di profonda insicurezza.

Si è già detto, poi, che sul grafico di fig. 1 sono presenti termini identificati con caratteri di grandezza differente e che tale differenza indica in maniera direttamente proporzionale della frequenza con cui tali parole sono apparse nell'analisi.

L'interpretazione di questo dato potrebbe portare a dire che i caratteri più grandi identificano le *fake news* più numerose e viceversa. Dunque, da ciò è possibile affermare che nel 2017 le *fake news* più frequenti sul *web* hanno riguardato nell'ordine: l'allarmismo, la xenofobia, la politica e la disinformazione. Con quest'ultima – premesso che ogni *fake news* è di per sé "disinformazione" – si intende indicare quelle notizie che hanno lo scopo di rendere un'informazione scorretta a fini magari meramente pubblicitari (per esempio le *fake news* cc. dd. "acchiappa click", o quelle finalizzate allo scherzo, come per esempio le notizie riguardanti la morte – ovviamente non vera – di un qualche personaggio famoso): insomma notizie che dietro la disinformazione non si prefiggono di provocare nessuno degli altri sentimenti indicati nel grafico.

A partire dal primo grafico appena commentato poi, l'analisi è proseguita nei confronti di tutti i *predecessors* e dei *successors* del termine "indignazione", ad iniziare da "xenofobia" che, come visto, è il termine che sembra appunto aver provocato maggiormente l'indignazione degli internauti (essendo – come visto – collegato alla parola indignazione mediante una freccia blu particolarmente spessa). Si è così ricavato un secondo grafico, riportato in basso, in figura 2:

Fig. 2



Applicando al grafico di fig. 2 le medesime premesse d'interpretazione di cui al grafico di fig. 1 (accortezza, questa, che avremo anche per i grafici successivi) si potrà verificare che la xenofobia porti principalmente all'indignazione, com'è evidente dalla spessa freccia gialla che collega i due termini. Tale dato, allora, non può che confermare la validità di quanto appena affermato con riferimento al grafico di fig. 1, dove appunto si costruiva l'indignazione come conseguenza principale della xenofobia.

Dal grafico di fig.2, peraltro, è possibile ricavare anche altre informazioni rilevanti. Ed invero, è innanzitutto di palmare evidenza che il termine xenofobia sia collegato con frecce sempre di colore giallo anche ad altri due termini, e cioè: "sicurezza" e "giustizia", entrambi quindi indicati sempre come conseguenza della xenofobia. Al riguardo sono necessarie alcune precisazioni. Ed invero, con la variabile "sicurezza" si è voluto intendere il problema ad essa sotteso, ossia il problema dell'in-sicurezza dei cittadini (o, meglio, in questo caso, degli internauti), vale a dire la percezione di sentirsi o meno sicuri in presenza di determinate circostanze. Il collegamento dei termini xenofobia – sicurezza, allora, non può che significare che gli internauti che si dimostrano xenofobi avvertano lo straniero come una minaccia per la sicurezza della propria vita, della propria incolumità e dei propri beni. Con la variabile "giustizia", invece, si è voluto indicare – non già (o, meglio, non solo) un generale bisogno di giustizia ma, piuttosto, un certo grado di soddisfazione per una giustizia (ahinoi!) sommaria che si sarebbe già verificata nel caso concreto: per esempio, nella *fake news* "Roma, turista russo manda all'ospedale due rom", alla xenofobia verso i rom, si aggiunge il malsano gusto per una giustizia dai toni palesemente antiggiuridici e vendicativi.

Sui temi della sicurezza e della giustizia, inoltre, molto interessanti appaiono anche i grafici di figura 3 e di figura 4 dedicati appunto a questi due termini:

Fig. 3:





Fig. 4



Il grafico di figura 3 riferisce che xenofobia e disinformazione sono i principali fattori che provocano nell'internauta un sentimento di insicurezza e quest'ultima porta alla giustizia (intesa – come detto – soprattutto come vendetta, ossia come compiacimento per una giustizia sommaria e parastatale già in qualche modo ottenuta). Nel grafico di fig. 3 è poi presente la disinformazione come ulteriore fattore che provoca insicurezza e la confusione quale ulteriore conseguenza di ciò. L'indignazione, ancora, è poi presente sia come *predecessor* che come *successor*, sempre a rappresentare la forte interazione tra indignazione e insicurezza: *fake news* orientate a provocare insicurezza, infatti, generano indignazione e l'indignazione, a sua volta, accresce il sentimento di insicurezza del lettore. Il grafico di fig. 4, inoltre, indica – accanto alla sicurezza – anche la xenofobia come fattore generante una sensazione di ingiustizia e vendetta, nonché – sebbene con minore impatto (come testimonia

la freccia blu appena tratteggiata) – anche la vergogna: quest’ultima, in particolare, è da intendere come vergogna per l’incapacità della politica e delle istituzioni di risolvere i problemi (veri o presunti) del Paese. Non stupisce allora che, quale conseguenza del senso di ingiustizia, il grafico di fig. 4 evidenzi l’esterofilia degli internauti: quest’ultimi cioè, mossi dalla disinformazione ed orientati da sentimenti xenofobi, esprimono indignazione, paura per la loro incolumità e per i propri beni, vergogna per come le istituzioni gestiscono le situazioni di crisi, e apprezzamento e vanto invece per i politici esteri e per il loro operato (in genere peraltro solo presunto), specie se autoritari e carismatici: tra tutti Trump e Putin. In tale contesto si inserisce, per esempio, la seguente *fake news*: “*Trump: avevamo detto al governo spagnolo che l’isis stava preparando un attentato sulla rambla, ma loro non ci hanno creduto*”; nella notizia si può dunque notare la sensibilità verso il tema della sicurezza (era il periodo dello scellerato attentato a Barcellona) e l’ammirazione per le dichiarazioni (ovviamente false) attribuite a Trump. Dello stesso tenore anche la *fake news* “*Putin: Stanzierò 75 Milioni di Euro per il Centro Italia. Stato Italiano Vergognoso*”, in cui il *leader* russo è rappresentato come il benefattore straniero che contribuisce ai problemi dell’Italia in modo più incisivo di quanto non farebbero le istituzioni interne. Proprio sotto il profilo politico, peraltro, all’esterofilia corrisponde anche un sentimento di antieuropeismo, del quale l’indignazione ne è la causa principale, mentre la sua conseguenza è appunto l’apprezzamento di posizioni giuridiche straniere: non a caso proprio quelle del presidente degli USA e del presidente della Russia. Quanto detto trova conferma nel grafico di figura 5, che segue:

ANTIEUROPEISMO: CAUSE (BLU) E CONSEGUENZE (GIALLO)



Dalla lettura del grafico si può agevolmente notare che l’indignazione genera antieuropeismo e quest’ultimo provoca idolatria di leader carismatici stranieri, quali appunto Trump e Putin.

Poco sopra si è avuto modo di vedere che sicurezza e giustizia sono rappresentate, insieme alla dominante indignazione, come le conseguenze di un provocato sentimento di

xenofobia (s.v. fig. 2): ci si chiede allora, adesso, quali possano essere le cause della xenofobia; e la risposta ci viene fornita proprio dal grafico di figura 2, nel quale l'unico termine collegato a tale sentimento per il tramite di una freccia di colore blu (rappresentante cioè, come ormai sappiamo, la causa), è "allarmismo". Continuiamo allora nell'analisi, indagando quali sono i motivi che inducono l'opinione pubblica all'allarmismo, su che cosa quest'ultimo si ripercuote e cosa esso sostanzialmente produce. Sul punto, in soccorso ci giunge il grafico di fig. 6:



Seguendo le consuete chiavi di lettura, il grafico appena riportato ci rappresenta che le cause dell'allarmismo sono essenzialmente due: una, minore, è il pettegolezzo; l'altra, quella predominante, è invece il complottismo. Il pettegolezzo, può essere considerato una causa piuttosto marginale (come dimostra una freccia blu appena tratteggiata), più che altro inquadrabile come motivo di semplice apprensione. Ciò si evince per esempio dalla seguente *fake news*: "Trova la moglie e la figlia a letto con il suo migliore amico. Lo uccide". Più importante (perché collegato per il tramite di una freccia blu decisamente più spessa) è invece il ruolo ricoperto dal complottismo, ossia dalla tendenza generalizzata a considerare ogni evento come un complotto ordito da poteri occultati agli occhi della popolazione (tipo manovre politico-finanziarie ordite dalle multinazionali o dalle grandi società bancarie). Il complottismo, dunque, genera allarmismo: ma verso cosa? Per rispondere all'interrogativo basterà, ancora una volta, individuare i termini ricollegati al lemma "allarmismo" per il tramite delle frecce gialle, e che sono: salute, suggestione, xenofobia, curiosità ed indignazione. Peraltro, complottismo ed allarmismo sono tra loro reciprocamente collegati, con freccia sia blu sia gialla: il complottismo allora si pone anche come una conseguenza dell'allarmismo, in

un rapporto biunivoco per il quale l'uno genera l'altro e viceversa. Tra i *successors* dell'allarmismo, una variabile appare piuttosto rilevante in quanto collegata a quest'ultimo per il tramite di una freccia gialla molto spessa: è questa la parola salute. Gli internauti, dunque, appaiono molto sensibili – da un punto di vista emozionale – alle notizie inerenti alla salute, Sebbene poi gli stessi non si dimostrino particolarmente inclini a verificare la fondatezza della notizia appresa. Tra le *fake news* su questo argomento, per la maggiore vanno quelle che riguardano i vaccini, come per esempio: “*Wakefield assolto da ogni accusa, provata la correlazione autismo – vaccini?*”, o ancora “*Shock mondiale: cancro trasmesso nei vaccini, lo ammette l'azienda?*”. Entrambe queste *fake news* sono state commentate dagli internauti con toni allarmistici e con riferimento a presunte tesi complottiste: ciò a conferma della validità di quanto appreso dal grafico riportato in figura 6.

La disamina dei grafici appena commentati porta a raffigurare un quadro eterogeneo che ha visto, nel 2017, un ampissima diffusione di *fake news* in Italia, le quali hanno ingenerato nel lettore sentimenti di natura diversa, ad ogni modo tutti fortemente negativi. Le *fake news*, allora, si dimostrano essere un fenomeno certamente in grado di influenzare la comunicazione e l'orientamento dell'opinione pubblica e, in ciò, esse rappresentano un fenomeno che merita certamente attenzione. Ma in proposito ci si chiede: è opportuno introdurre meccanismi di controllo e/o di contrasto del fenomeno *fake news*, oppure simili meccanismi comporterebbero rischi troppo alti per la democrazia e per la tutela dei diritti costituzionali? Parte della dottrina<sup>19</sup> si è sbilanciata favorevolmente verso l'introduzione di meccanismi di controllo, etichettando le *fake news* come “*una minaccia reale per l'informazione e la comprensione delle nostre società civili?*” ed esprimendo conseguentemente la necessità di affrontare il problema in una logica di “*efficienza democratica?*”. Proprio le *fake news* quindi, lungi dall'essere espressione di libertà di espressione, sarebbero – secondo il citato parere – una fattore di rischio per detta libertà, e la logica di “*efficienza democratica?*” che dovrebbe orientare la loro regolamentazione sarebbe la garanzia contro il pericolo di misure repressive eccessivamente drastiche.

E' questo un parere che trova conforto anche in un'esigenza – avvertita come tale in ambito anche internazionale – a dotarsi di un vero e proprio *Internet Bill of Rights* che garantisca a tutti gli utenti l'accesso e la disponibilità di internet in modo libero e aperto, tutelando ovviamente anche la veridicità dell'informazione, sebbene ciò si sostanzia essenzialmente in

---

<sup>19</sup> Ghidini G., Massolo A., *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, relazione introduttiva al XXXII Convegno dell'Osservatorio “Giordano Dell'Amore” sui rapporti tra diritto ed economia, Milano, 5 maggio 2017, online, <http://www.cnpds.it/>

una misura di *soft law* con valore precettivo pressoché nullo: ragion per cui, altra parte della dottrina auspica invece nell'introduzione misure legislative più peculiari<sup>20</sup>.

Vero è pure, del resto, che un *Internet Bill of Rights* verrebbe a porsi pur sempre come una misura imposta “dall’alto” e ciò innalzerebbe il rischio di un filtraggio politico dell’informazione, del tutto incompatibile con la libertà di espressione. Eppure della sua necessità è convinto anche l’autorevolissimo giurista Stefano Rodotà il quale, sebbene da un lato affermi che “*Costituzioni e Bill of Rights sono sempre state il frutto di iniziative dall’alto, si trattasse di costituzioni octroyées, concesse dal sovrano, o approvate da assemblee costituenti. La natura stessa di Internet si oppone all’adozione di questo schema. Internet è il luogo della discussione diffusa, delle iniziative che vogliono e possono coinvolgere un numero larghissimo di persone (...)*”<sup>21</sup>, dall’altro lato ritiene appunto necessario giungere ad un *Internet Bill of Rights* da intendersi come un sistema di regole e diritti contro i governi nazionali che dovessero insidiare le libertà del web e contro i colossi del web, “*i signori dell’informazione che attraverso le gigantesche raccolte di dati, governano e influenzano le nostre vite e poco importa che oggi si chiamino Facebook, Google, Amazon, Apple, Yahoo, Microsoft*”<sup>22</sup>. Dunque, una difesa dei diritti *online* contro l’ingerenza della politica e delle multinazionali della comunicazione. Ed è questo – ad avviso di chi scrive – l’inquadramento preferibile, e non invece quello di un sistema di governo di internet che, in nome di un presunto “ordine” della comunicazione online, si rivelasse poi nei fatti uno strumento politico di censura.

Peraltro, giungere ad un *Internet Bill of Rights* è questione politicamente complessa, tant’è che se ne parla da circa un ventennio senza mai addivenire ad una soluzione definitiva. Il problema principale è quello probabilmente connesso alla globalità della rete: non sarebbe affatto semplice, per esempio, condannare l’autore di una violazione residente in uno Stato diverso da quello in cui la violazione è stata commessa, specie se il suo Paese di provenienza non collabora o non aderisce ai principi sanciti dall’*Internet Bill of Rights*. Ma non solo. I profili di problematicità che afferiscono alla sfera della tutela dei diritti su internet è infatti molto ampia (diritto di accesso ad internet; libertà di associazione in rete; neutralità della rete; libertà di espressione e contrasto della censura, etc.) e ciò porta probabilmente ad una vaghezza eccessiva del discorso, allontanando le possibilità di una soluzione esaustiva e a breve termine.

<sup>20</sup> Cfr. POLLICINO O., *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet*, in *Media Law*, 1/2018, pp. 1 – 34.

<sup>21</sup> Cfr. RODOTÀ S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

<sup>22</sup> Cfr. RODOTÀ S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

Non è questa la sede per affrontare un discorso compiuto su tutte le problematiche attinenti all'introduzione di un *Internet Bill of Rights*, ad ogni modo, restando sul tema oggetto della presente trattazione, chi scrive, come detto, ritiene significativo poter sancire dei principi a tutela della libertà di espressione *online*, almeno nelle forme di *soft law*.

In alternativa, a voler spingersi fino ad ipotizzare una possibile adozione di una normativa di *hard law*, non può che evidenziarsi il ruolo assolutamente centrale che dovrebbe rivestire l'interprete, al fine di contemperare i diversi interessi in gioco. Ed invero, muovendoci sempre nell'ambito delle ipotesi, si potrebbe immaginare l'esistenza di una norma che sanziona la pubblicazione di *fake news* finalizzate alla disinformazione, alla divulgazione di sentimenti d'odio, o ancora a sovvertire l'ordine pubblico. La relativa sanzione potrebbe essere quella della censura del relativo contenuto. Una norma così formulata pone diversi problemi in ordine a: chi dovrebbe rilevare la violazione del precetto normativo; chi dovrebbe applicare la sanzione; ma soprattutto a quali condizioni un contenuto informativo dovrebbe essere considerato in violazione della norma anziché esercizio della propria libertà di espressione. Proprio per risolvere quest'ultima delicatissima questione è necessario riconoscere all'interprete un ruolo centrale, affinché ogni caso sia soppesato per le sue peculiarità. Insomma, le problematiche riscontrabili nell'applicazione del diritto nell'ambiente materiale appaiono moltiplicate nell'ambiente digitale, ancora perlopiù inesplorato nelle sue innumerevoli possibilità di rappresentazione e dunque anche di configurazione dei diritti.

Anche l'Unione Europea di recente ha deciso di affrontare apertamente il tema della libertà di espressione *online* e, in particolare, proprio il tema delle *fake news*. Il 4 aprile 2018, infatti, la Commissione ha avanzato al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, una comunicazione finalizzata alla costituzione di un approccio europeo per contrastare la disinformazione *online*. In questa comunicazione, la Commissione prende innanzitutto atto del fatto che “*la proliferazione della disinformazione ha radici economiche, tecnologiche, politiche e ideologiche tra loro correlate*”, che “*la disinformazione è uno strumento di influenza potente, poco costoso e spesso economicamente redditizio*”, che “*l'insicurezza economica, i crescenti estremismi e i mutamenti culturali generano ansia e offrono terreno fertile alle campagne di disinformazione finalizzate ad aumentare le tensioni sociali, la polarizzazione e la perdita di fiducia*” e che “*la disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione digitali e tradizionali e danneggia le nostre democrazie ostacolando la capacità dei cittadini di prendere decisioni*

*informate*<sup>23</sup>. Date queste premesse, la Commissione auspica ad una risposta politica “*globale*”, che valuti continuamente il fenomeno e che sappia “*adeguare gli obiettivi politici alla luce della sua evoluzione*”.

Già da queste prime considerazioni però, sembra trapelare un senso di frustrazione ed impotenza delle istituzioni politiche verso un nuovo e pericoloso fenomeno; senso che, quasi inevitabilmente, sfocia nella ricerca di soluzioni radicali, adatte forse a sopprimere ciò che è visto come un pericolo ma che al tempo stesso rischiano di restringere anche gli spazi di libertà. Tale sensazione pare confermata dal successivo tenore della comunicazione, laddove la Commissione individua alcune azioni del delineando “*approccio europeo*”, e cioè:

- trasparenza, “*al fine di consentire ai cittadini di valutare i contenuti cui accedono online e smascherare possibili tentativi di manipolare la loro opinione*”;
- diversità dell’informazione, “*per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate fondate su un pensiero critico*”;
- credibilità dell’informazione, “*fornendo un’indicazione della sua affidabilità, in particolare con l’aiuto di segnalatori attendibili, con il miglioramento della tracciabilità dell’informazione e l’autenticazione dei fornitori di informazioni influenti*”;
- soluzioni inclusive, ossia “*soluzioni efficaci a lungo termine richiedono un lavoro di sensibilizzazione, maggiore alfabetizzazione mediatica, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche, delle piattaforme online, degli inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali*”.

Ora, certamente condivisibili appaiono a chi scrive le azioni di trasparenza, diversità dell’informazione e soluzioni inclusive. Proprio a questi aspetti, infatti, ci si riferiva pensando ad un catalogo di principi da inserire a tutela della libertà di espressione *online* in un ipotetico *Internet Bill of Rights*. Meno condivisibile invece, poiché considerato troppo aggressivo, appare l’azione relativa alla credibilità dell’informazione, atteso che non è chiaro il concetto di “*attendibilità*” né l’autorità (*rectius* i “*segnalatori attendibili*”) che dovrebbe decidere in merito appunto all’attendibilità/inattendibilità dell’informazione. Con riferimento ai cc.dd. “*segnalatori attendibili*”, questi potrebbero forse essere soggetti accreditati in appositi albi (dunque pubblicamente identificati e noti) i quali, nell’etichettare una notizia come attendibile/inattendibile ne fornissero compiutamente le ragioni delle loro decisioni: una sorta di agenzie di rating sul modello di quelle che esistono nel mondo della finanza. Se così,

---

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo. *Online* (<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-236-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

sarebbe comunque il caso di normare precisamente ogni aspetto. Piuttosto oscuro, ancora, appare anche il concetto di “*informazioni influenti*”, così come da criticare è infine la soluzione della tracciabilità dell’informazione: chi dovrebbe tracciare? Tracciare significa monitoraggio continuo? E la privacy? Sono domande a cui bisognerebbe fornire risposte certe che, ad oggi, non sono ancora date. Da ciò, la necessità di procedere con prudenza, affinché la politica – seppur animata da nobili scopi – non finisca per determinare una costrizione degli spazi di libertà.

Ecco perché si ritiene preferibile giungere alla definizione di una Carta di principi che, sebbene privi di efficacia precettiva immediata, possano arginare il fenomeno della disinformazione senza restringere i confini della libera manifestazione di pensiero. In questa prospettiva, importanti appaiono le azioni volte ad una maggiore alfabetizzazione mediatica e all’adozione di buone pratiche che forniscano ai cittadini gli strumenti per valutare da sé l’attendibilità dell’informazione e concorrano alla costruzione di una coscienza sociale per la quale la *fake news*, una volta identificata come tale, non venga condivisa.